

Aspettativa lavorativa, ecco chi e perché può averla

Chi può chiedere l'aspettativa lavorativa?

L'aspettativa può essere richiesta e concessa in svariati casi, qui di seguito: l'aspettativa per cariche pubbliche elettive, non retribuita, richiesta dal lavoratore per poter svolgere il suo mandato a seguito di un'elezione presso un'assemblea pubblica, relativa a una delle seguenti cariche: membri del Parlamento Europeo o Nazionale e delle assemblee regionali, sindaci di comuni, presidenti di province, di consigli comunali e provinciali, di consigli circoscrizionali (solo nelle città con più di 500.000 abitanti), assessori, consiglieri comunali, provinciali, di comunità montane e unioni di comuni. Per tutta la durata dell'aspettativa il lavoratore dipendente ha diritto a conservare il posto di lavoro, ma non riceverà alcuna retribuzione.

L'aspettativa per dottorato di ricerca è un diritto spettante al pubblico dipendente che può richiederla nel caso in cui venga ammesso a un corso di dottorato presso un'università. È concessa ai dipendenti pubblici che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca o iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, già beneficiari del periodo di assenza per aspettativa.

La durata dell'aspettativa deve essere pari a quella del corso di dottorato, ma per poterla concedere occorre l'autorizzazione della Pubblica Amministrazione presso la quale lavora il dipendente. Per la retribuzione si distingue tra: dottorato con

borsa: il lavoratore non è retribuito dalla PA di appartenenza; dottorato senza borsa: l'amministrazione è tenuta a corrispondere la retribuzione mensile.

Al momento del conseguimento del dottorato di ricerca, se cessa il rapporto di lavoro con l'amministrazione per volontà del dipendente nei 2 anni successivi, il lavoratore deve restituire tutte le retribuzioni percepite durante l'aspettativa laddove queste fossero rimaste a carico dell'amministrazione. Il pubblico dipendente può chiedere un periodo di aspettativa al fine di avviare un'attività professionale o imprenditoriale per un periodo massimo di 12 mesi, anche frazionati. In tal caso è necessaria l'autorizzazione della PA di appartenenza. Il lavoratore può svolgere una seconda attività, in modo continuativo, solo se lavora con un contratto di lavoro a tempo parziale con orario ridotto in misura pari o superiore al 50%. Il periodo di aspettativa non è retribuito e non rileva ai fini della pensione.

È possibile ottenere l'aspettativa anche per: tossicodipendenza: per consentire l'accesso a terapie e riabilitazioni presso il SSN conservando il posto di lavoro; motivi personali: il lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato, per particolari motivi personali e/o familiari, può chiedere l'aspettativa non retribuita per un massimo di 12 mesi, fruibile an-

che in maniera frazionata; formazione: i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati, con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o PA, possono richiedere un'aspettativa per la formazione per un periodo non superiore ad 11 mesi, continuativo o frazionato.

La formazione è quella finalizzata al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea o alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle proposte o finanziate dal datore di lavoro. Non è retribuita; ricongiungimento con il coniuge all'estero: il pubblico dipendente il cui coniuge lavora all'estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa se la pubblica amministrazione non può destinarlo all'estero. Non è retribuita; volontariato: lavoratori, pubblici e privati possono richiedere un periodo di assenza dal lavoro per prestare soccorso e assistenza in casi di calamità e catastrofi (da 30 giorni continuativi a 90 giorni all'anno) ovvero per partecipare ad attività di pianificazione, simulazione di emergenza e formazione (fino a 30 giorni annui complessivi). È retribuita ma il datore di lavoro può chiedere il rimborso all'autorità di protezione civile territorialmente competente entro 2 anni).

Fabio Ferrara
dottore commercialista

FORMAZIONE

Anche gli adulti imparano con i giochi

E' di moda l'utilizzo dei "serious games" come mezzo di esercitazione dei manager di una azienda, di cosa si tratta?

La formazione manageriale va sempre più incontro alle nuove tecnologie e alla crescente necessità di acquisire nuove competenze specifiche da parte di chi lavora nel mondo del business.

Dagli Stati Uniti è arrivato in Italia il software di simulazione comportamentale VLeader di SimuLearn, strumento riconosciuto dalla Academy of management, società americana di formazione.

Il risultato di numerosi studi si sintetizza in un corso di formazione di tipo "blended" ovvero misto tra formazione in aula e una parte di e-learning da attuarsi attraverso un software che permette esercitazioni con "serious game". Si tratta di simulazioni realistiche, più di 50 scenari, di situazioni in cui i manager potrebbero trovarsi, ad esempio riunioni dove sorgono determinate problematiche da risolvere.

Le lezioni da seguire a distanza sono monitorate da un tutor.

Damiano Frasson
formatore

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

FISCO / 1

Bollettini Tasi anche stavolta non arriveranno

E' vero che non arriveranno i bollettini Tasi?

Anche nel 2015 rischia di ripetersi il caos per il calcolo ed il versamento della TASI, non essendo i Comuni obbligati ad inviare i bollettini di pagamento precompilati. La legge non obbliga i Comuni a spedire i bollettini di pagamento già predisposti. Dunque tanto l'Imu che la TASI devono essere autoliquidate dai contribuenti che devono calcolare autonomamente l'importo dell'imposta da versare. La scadenza per il versamento dell'Imu e della TASI è fissata al prossimo 16 giugno.

È stato demandato ad uno o più decreti direttoriali il compito di stabilire le modalità di versamento della TASI, anche prevedendo l'invio di modelli preventivamente precompilati da parte dei Comuni.

Ma tali decreti attuativi non sono ancora stati emanati, rendendo non operativa tale disposizione. I Comuni sono invece obbligati ad assicurare servizi di assistenza al contribuente compresa la compilazione dei bollettini di pagamento, su richiesta del contribuente. Si sottolinea che in caso di tardivo o parziale versamento della IUC, di cui la TASI è una componente insieme all'Imu.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

FISCO / 2

Per i coniugi la residenza è sdoppiabile

I coniugi possono sdoppiare la residenza ai fini di godere della esenzione Imu?

Secondo la circolare 3/DF/2012, i coniugi possono sdoppiare la residenza qualora gli immobili siano ubicati in Comuni diversi, per avere la possibilità di beneficiare delle agevolazioni e delle esenzioni Imu ciascuno per il proprio immobile di residenza (abitazione principale). Nell'ambito dello stesso Comune, l'abitazione principale dev'essere unica. Ad esempio, marito e moglie sono comproprietari di due immobili: uno sito in Milano e l'altro a Verona.

Entrambi hanno fissato la propria residenza nell'immobile di Milano, pertanto sarà questa l'abitazione principale oggetto di esonero Imu (sempre se appartenente a categoria catastale non di lusso o pregio), mentre l'immobile situato nel comune di Verona, sarà considerato seconda abitazione, quindi come tale assoggettato a Imu. Uno dei due coniugi potrebbe fissare la propria residenza a Milano, mentre l'altro lasciarla a Verona per usufruire dell'esenzione Imu su entrambi gli immobili.

Fabio Ferrara
dottore commercialista